

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Procuratore pubblico MAG, _____

a seguito della segnalazione 12 marzo 2024 di SE,

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e il Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto 12 marzo 2024 intitolato "Richiesta di accertare l'operato della PP MAG", SE lamenta il fatto che il Procuratore pubblico non abbia incriminato X per il reato di falsa testimonianza nell'ambito della procedura penale a suo carico per il reato di grave infrazione alle norme della Legge sulla circolazione stradale dal quale il segnalante è stato infine prosciolto, nonché il fatto che il magistrato, nel contesto della procedura sempre a suo carico per incendio intenzionale, per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di 12 mesi sospesi condizionalmente, avrebbe autorizzato l'"evaquazione" dei mezzi di prova (in particolare il veicolo e la tanica di benzina) prima ancora che la difesa potesse effettuare i propri accertamenti forensi e per non avere acquisito agli atti il rapporto dei pompieri così come per non avere trasmesso all'"Istituto di diagnostica molecolare" l'accendino giallo ritrovato nel sottotetto del garage;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso. In parole povere: il Consiglio della magistratura non ha il potere per riesaminare nel merito le decisioni prese dai tribunali e non può intromettersi nelle procedure in corso. Di conseguenza non c'è spazio per dare seguito alla richiesta del segnalante di controllare se le decisioni prese nelle cause che lo hanno visto come parte erano corrette o meno;

le tematiche sollevate dal segnalante avrebbero dovuto essere sottoposte alle autorità competenti per il merito, siano esse la Camera dei ricorsi penali, nella fase predibattimentale, siano essi i tribunali di primo, secondo o terzo grado. Su di esse al Consiglio della magistratura non è possibile prendere posizione non essendo sottoposte alla sua giurisdizione e competenza;

di conseguenza, non vi è spazio per l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Procuratore pubblico MAG. I fatti dal segnalante descritti non vanno oltre, appunto, gli aspetti di merito e procedurali delle cause penali che lo hanno visto coinvolto, e non forniscono alcun elemento ulteriore che possa consentire di solo ipotizzare la possibilità di una lesione da parte del magistrato dei suoi doveri professionali o della dignità della magistratura;

alla segnalazione di SE, manifestamente infondata, non può in definitiva essere dato alcun seguito.

Per questi motivi,

decide

1. Alla segnalazione 12 marzo 2024 di SE nei confronti del Procuratore pubblico MAG non è dato seguito.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:

- SE, ____;
- Procuratore pubblico MAG, ____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

Giudice Damiano Stefani